

N. R.G. 1991/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice dott. Domenica Capezzerà,

Visto il piano del consumatore presentato dal signor _____ e la documentazione allegata;

vista la relazione dell' Occ dott. _____ con le precisazioni depositate all'udienza, osserva.

PREMESSA

-La situazione economico-patrimoniale dell'istante e il piano.

Il signor _____ ha presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012.

Il predetto indica in euro 79.439,00 la propria situazione debitoria così composta:

euro 33.115,88;

_____ s.p.a. euro 1662,72 (credito ceduto nelle more a _____), oltre interessi

legali dalla cessione;

_____ s.p.a. euro 4998,09 (credito ceduto nelle more a _____), oltre interessi legali dalla

cessione

euro 1612,00;

S.p.a. euro 23.760;

_____ euro 17.439,00;

_____ euro 86,04;

Imposte Comunali € 1446,00

Il signor _____ ha quale unica entrata due pensioni erogate da _____ e _____ per €1900,00 da cui vanno detratti gli importi di €270,00 ceduti alla _____ s.p.a. ed € 62,00 ad

_____ afferma di avere un fabbisogno per il sostentamento del proprio nucleo familiare pari ad €1250,00 circa. E' titolare _____ insieme al proprio coniuge _____ per pari quota di un appartamento sito in _____ alla via _____ nonché di una vecchia automobile _____ e dell'arredamento della propria abitazione di valore modesto.

La proposta di risanamento dei debiti, così come definitivamente confermata all'udienza del 16.2.2017 consiste nel pagamento integrale di tutti i creditori secondo un piano che si snoda nei



seguenti punti:

- a) impegno formale della signora _____ moglie del ricorrente nel mettere a disposizione il ricavato dalla vendita della quota di sua proprietà dell'immobile sito in _____ alla Via _____ alla liquidazione del cespite provvederanno direttamente i proprietari sotto il controllo e la vigilanza dell'OCC;
- b) il programma delle vendite è stato previsto come segue: 1) dall'omologa a 6 mesi il prezzo base sarà di € 270.000 con offerte accoglibili fino a 243.000; 2) trascorsi 6 mesi e fino al 12° mese il prezzo base sarà di € 260.000 con offerte accoglibili fino a 234.000; 3) dal 12° mese e fino al 18° mese il prezzo base sarà di € 250.000 con offerte accoglibili fino a 225.000,00; 4) trascorso il 18° mese e fino al 24° mese il prezzo base sarà di € 240.000,00 con offerte accoglibili fino ad €216.000; 5) oltre il 24° mese e fino al 36° mese il prezzo sarà quello fisso di € 210.000,00;
- c) Per il caso in cui l'appartamento non sia venduto nel termine di 36 mesi dall'omologa, allo scopo di assicurare la fattibilità del piano, il Sig. _____ si obbliga a versare la somma di € 500 a partire dall'omologa su un conto dedicato che sarà restituito al debitore al momento della vendita del bene e dell'incasso del prezzo mentre, in caso contrario, verrà acquisito alla procedura e distribuito ai creditori a partire dal 37° mese e successivamente ogni trimestre fino all'estinzione delle passività;
- d) Saranno in tal caso rispettato l'ordine delle cause di prelazione sicché verranno pagati dapprima le spese di giustizia ed eventuali altri oneri prededucibili, di poi i privilegiati ed infine i chirografari in classe unica;
- e) Si è chiesto che con l'omologa il Giudice "revochi" le cessioni del quinto delle pensioni ed _____ posto che al momento della vendita dell'appartamento tanto _____ quanto _____ verrebbero soddisfatte immediatamente in tempi inferiori al piano di rientro attualmente in essere, ciò consentirebbe di veicolare sul conto dedicato la somma di € 500,00 in luogo di quella inferiore di €170,00 fino alla completa estinzione dei due debiti, importo che dopo detta estinzione ammonterebbe al valore iniziale di € 500,00;
- f) all'udienza del 16.2.2017 l'occ ha documentato la presentazione da parte del debitore di istanza per la rottamazione dei ruoli ai sensi della legge L. 225/2016; pertanto, nei tempi previsti dal piano (indicativamente 36 mesi fino alla vendita) potrà essere estinto il debito risparmiando l'importo delle sanzioni e degli interessi di mora _____ e fatta salva una diversa quantificazione che sarà operata dall'ente riscossore al momento della richiesta.
- Contestualmente alla proposta del Piano del Consumatore è stata depositata ai sensi dell'art. 9 legge cit. la seguente documentazione: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,



le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia, la relazione particolareggiata e l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell' Occ.

LA RELAZIONE DELL'OCC

L'OCC dott. _____ ha depositato in pari data una relazione particolareggiata relativa al Piano prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012.

Lo stesso ha svolto, debitamente autorizzato, le attività OCC di consultazione banche dati e ha inviato circolare ai creditori.

Il dott. _____ ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori, ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla situazione del signor _____ e del nucleo familiare, lo stesso rileva come la famiglia sia composta, oltre che dal ricorrente, dalla moglie casalinga anch'essa malata e da una figlia disoccupata.

Il signor _____ soffre di molteplici e gravi patologie secondo la diagnosi effettuate da vari medici (allegato n. 11). ”

Il signor _____ ha accettato di sottoporsi a terapia ed ancor oggi segue cure farmacologiche costose.

Queste patologie, secondo l'Occ, costituiscono la causa della situazione di sovra indebitamento in cui il signor _____ si è venuto a trovare; le dette patologie e le ingenti spese da sopportare per le cure farmacologiche lo hanno portato dapprima a lasciare il lavoro di agente di commercio e poi a contrarre debiti sempre più ingenti sia per coprire i debiti precedentemente stipulati sia per far fronte alle spese sanitarie innestando così una spirale che lo ha condotto inconsapevolmente alla situazione attuale.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare un accordo con i creditori, che permetta all'intera famiglia di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza normale.

L'Occ conferma che il signor _____ è proprietario di un appartamento e di una vecchia auto e attesta, a seguito degli accertamenti effettuati, che non vi è sostanziale discrepanza tra la situazione debitoria indicata dal predetto e quella riscontrata.

Quanto alla convenienza per i creditori anche in confronto all'alternativa liquidatoria, l'Occ rileva



come la liquidazione genererebbe un minor ricavo per i creditori dal momento che la proposta invece consente un pagamento dei creditori in tempi più rapidi e senza porre a carico degli stessi procedimenti giudiziari che potrebbero dare non positivi risultati, dovendo la vendita dell'immobile svolgersi, viceversa, per il tramite dei normali canali commerciali; inoltre, la previsione di un accantonamento di €500,00 mensili costituisce un ulteriore presidio in favore della corretta esecuzione del piano anche nella ipotesi, assai remota, di mancata vendita dell'appartamento, oltre ad essere un chiaro segnale della buona volontà del debitore di adempiere al piano.

L'Occ afferma che si può ritenere con un sufficiente grado di ragionevolezza che il piano sia idoneo a risolvere la situazione di sovra indebitamento ed a conseguire il pagamento integrale dei debiti essendo il bene da liquidare di valore assai superiore rispetto all'importo complessivo dei debiti.

L'ipotesi di ragionevole fattibilità trova il suo fondamento, principalmente, nel fatto che la vendita dell'appartamento garantisce un realizzo immediato dell'attivo a disposizione dei creditori.

Egli ritiene ragionevoli e convenienti per il creditori le condizioni indicate nel piano, in quanto gli stessi, a fronte di una prospettiva di soddisfacimento integrale hanno tempi di soddisfacimento celeri senza l'incremento dei costi dovuti a spese legali.

L'OMOGABILITA' DEL PIANO

Ritiene il giudicante di condividere le valutazioni dell' Occ in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio il quale non ha fatto pervenire opposizioni.

La relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Va rilevato che il credito di cui sono titolari _____ s.p.a. e _____ s.p.a. deriva da finanziamenti da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione pro-solvendo di quote di pensione ai sensi del dpr 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo (e successive modifiche e integrazioni).

Il contratto non sono risolti ed alla data del 16.2.2017 il debito residuo è di euro 2147,00 per _____ e di € 24.840,00 per _____ s.p.a. _____.

Quanto alle due cessioni del quinto va rilevato quanto segue. Secondo un indirizzo, il piano non può pregiudicare i diritti dei terzi, essendo la cessione stata notificata ritualmente prima della presentazione della domanda ex l. 3/2012 ed essendo quindi inattuabile da questa. Peraltro il piano, sempre secondo la predetta tesi non può pregiudicare i diritti dei creditori verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l'ente pensionistico/datoriale e che, come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato.



Le obiezioni predette sono superate osservando come la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd seconda chance, secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d'America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

In quest'ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio.

D'altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all'art. 7 dice: “ Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori...” mentre all'art. 8 afferma: “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti...” ; il riferimento allo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione.

I crediti vantato dalla S.p.a. ed nei confronti del signor hanno natura chirografaria.

A tal riguardo, nel caso di specie, si rileva come i rapporti contrattuali tra E ed il signor abbiano ad oggetto contratti di finanziamento e contemplino la presenza di terzi soggetti, la] e l']

Nello specifico, i rapporti tra le suddette parti risultano così strutturati:

- il signor ha stipulato contratti di finanziamento con la s.p.a. e la ricevendo una somma in prestito e stabilendo come modalità di pagamento di utilizzare l'istituto della cessione del quinto delle pensioni;
- in forza della cessione del quinto dello stipendio, il signor ha pattuito di trasferire una parte del proprio credito retributivo (1/5 della pensione) vantato nei confronti degli enti che erogano la pensione allorché esso viene ad esistenza con il maturare delle pensioni.

Dal contratto nascono quindi due posizioni:

- la prima costituita dalla posizione debitoria del signor nei confronti della finanziaria:



si tratta di un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria;

-la seconda costituita dalla posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro.

La tesi secondo cui, per effetto del contratto stipulato tra le parti si sarebbe realizzata una cessione di credito, con la conseguenza che la somma del quinto dello stipendio non sarebbe più nella titolarità del signor _____ bensì nella titolarità della prima, non può essere condivisa.

Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria.

Quindi, prima del verificarsi dell'evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma.

Neppure sembra sussistere, né gli enti finanziatori hanno allegato alcunché in proposito, alcuna cessione del t.f.r. potendo, al più, verificarsi un meccanismo di garanzia a favore della finanziaria.

Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in cui l'assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno, nel senso sopra indicato, il contratto principale.

Deve quindi ritenersi che il piano **sia corretto anche nella previsione del pagamento dei crediti di _____ nonché di quello di _____ in un'unica soluzione al momento della vendita del cespite.**

Per vero non è consentito a questo Giudice revocare i detti contratti ma solo nel senso che tale effetto nasce direttamente dal piano omologato che, infatti, prevede di pagare entrambi i creditori _____ s.p.a. e _____ in un'unica soluzione secondo quanto previsto dal piano che, si badi, una volta omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis comma 3. Va da sé che il piano dovrà essere comunicato agli enti erogatori delle pensioni che dovranno adeguarsi alle disposizioni del piano come qui omologato.

Il signor _____ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

Il piano, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

Ma ciò che è fondamentale nel presente piano è il fatto che l'alternativa liquidatoria risulta peggiore per il ceto creditorio, alla luce del disposto dell'art. 14 undecies che prevede che vengano acquisiti alla procedura solo i beni sopravvenuti nei quattro anni.

Va inoltre considerato che il piano del consumatore, grazie all'intervento del coniuge



comproprietario del 50% del bene immobile (finanziatore esterno) che si è impegnata a cedere la propria quota in sede di vendita (sottoscrivendo a tal fine il piano depositato) consente di destinare al ceto creditorio l'intera posta ricavata dalla vendita dell'intero e con pagamento immediato, eliminando l'alea per i creditori medesimi costituita dalla liquidazione della quota pari alla metà del bene suddetto.

Si ritiene altresì che il signor [redacted] sia meritevole del beneficio in oggetto.

L'art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nel caso in oggetto, pur avendo il signor [redacted] dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di molteplici patologie (anche di natura psichiatrica) che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di una figlia maggiorenne disoccupata. Ciò consente di ritenere superato il profilo di non meritevolezza.

PQM

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente,

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano siano gestiti sotto il controllo dell'OCC;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;

dispone che la pubblicazione del presente provvedimento avvenga sul sito www.procedure.it e su quello del istituzionale del Tribunale di Pescara;

dispone a cura dell'OCC la trascrizione del presente decreto atteso che il piano prevede la cessione dell'immobile sito in [redacted] alla via [redacted]

riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo;

Pescara, lì 16.2.2017

Il Giudice

Dr.ssa Domenica Capezzerà

